

ESAME DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 12

COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI - 30 MAGGIO 2005

di Lorenzo Gelmini

Premessa

Il Principio contabile n. 12 si applica alla generalità delle imprese (diverse da quelle che applicano i principi contabili internazionali), fatta esclusione – tuttavia - per i bilanci per i quali esiste una normativa specifica, come per i settori assicurativo, bancario, di pubblici servizi, editoriale, di intermediazione finanziaria ecc.

Contenuto del principio contabile

Il Principio contabile n. 12 esamina i seguenti aspetti:

- **composizione** del bilancio di esercizio secondo la legislazione civilistica;
- **composizione** del bilancio di esercizio secondo i principi contabili;
- **schemi** del bilancio di esercizio secondo i principi contabili;
- **Nota integrativa**, secondo la legislazione civilistica e secondo i principi contabili;
- **schema di rendiconto finanziario**;
- **appendici di aggiornamento**, rese necessarie dalla cosiddetta legge di riforma del diritto societario del 2003, aventi per oggetto, tra l'altro: le operazioni di leasing, alcune informative da riportare in Nota integrativa, l'informativa sull'attività di direzione e coordinamento e sulle parti correlate.

Ai fini del presente commento sono esaminati i primi quattro punti sopra indicati.

Composizione del bilancio di esercizio secondo la legislazione civilistica

Il bilancio di esercizio è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 2423 del codice civile, dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.

Il contenuto specifico e la struttura dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa sono indicati negli artt. 2423-ter, 2424, 2425, 2427 del codice civile.

In particolare, l'art. 2424 stabilisce lo schema di Stato patrimoniale, l'art. 2425 quello di Conto economico, mentre l'art. 2427 definisce il contenuto, in prima istanza, della Nota integrativa, che deve essere redatta tenendo conto anche di numerosi altri articoli.

Le società di minori dimensioni, che non hanno emesso titoli negoziati in Borsa, possono redigere il bilancio in forma "abbreviata", forma semplificata sia per la rappresentazione delle voci negli schemi di bilancio, sia per il contenuto della Nota integrativa (art. 2435-bis c.c.).

Al verificarsi di determinate condizioni, gli amministratori devono anche redigere una relazione sulla gestione della società che funge da vero e proprio "corredo" al bilancio d'esercizio (art. 2428 c.c.).

Esempio (1)

Gli amministratori della società Alfa S.r.l. stanno predisponendo il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010.

Quale è il contenuto del bilancio di esercizio della Alfa S.r.l. secondo la legislazione civilistica?

Gli amministratori della società devono, in primo luogo, verificare l'applicabilità o meno dell'art. 2435-bis del codice civile: se applicabile, infatti, il bilancio della Alfa potrà essere redatto nella forma "abbreviata".

In secondo luogo, occorre verificare l'applicabilità dell'art. 2428 del codice civile, in materia di relazione sulla gestione. Pertanto, in funzione dei sopra indicati riferimenti di legge, il bilancio della Alfa potrà essere redatto:

- a) in **forma abbreviata**, senza relazione sulla gestione;
- b) in **forma ordinaria**, con relazione sulla gestione.

Composizione del bilancio di esercizio secondo i principi contabili

In primo luogo, il Principio contabile n. 12 richiama, ai fini dell'individuazione del contenuto del bilancio d'esercizio, la legislazione civilistica citata in precedenza; se ne discosta tuttavia – richiedendone un sostanziale approfondimento – con riguardo ai seguenti aspetti:

- a) **contenuto della Nota integrativa**, in quanto il Principio contabile ribadisce che – anche a prescindere dal contenuto della stessa previsto per legge – occorre inserire, nella stessa, tutte le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta;
- b) **redazione del rendiconto finanziario**, che non è esplicitamente previsto dalla legislazione civilistica ma che è invece fortemente raccomandato dai principi contabili, tanto che la sua assenza può essere giustificata soltanto per le società che, a causa delle ridotte dimensioni, non sono dotate di una struttura amministrativa in grado di estrarre i dati necessari per la redazione del rendiconto medesimo.

Esempio (2)

La società Alfa S.p.a. è una grande società, non quotata, che opera nel settore dell'ingegneria civile. Nel corso dell'anno 2010 la società ha incorporato, mediante un'operazione di fusione, una società piuttosto importante.

Qual è il contenuto del bilancio di esercizio della Alfa S.p.a. secondo i principi contabili?

In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione civilistica, i principi contabili richiedono:

- a) di *inserire tutte le informazioni necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta*: pertanto, nella Nota integrativa e nella relazione sulla gestione occorre dare conto dell'operazione di fusione;
 - b) di *redigere il rendiconto finanziario*, salvo che per le società amministrativamente meno fornite.
- Pertanto, il bilancio della Alfa S.p.a. comprenderà:
- a) una sezione apposita nella Nota integrativa, finalizzata alla descrizione dell'operazione di fusione;
 - b) il rendiconto finanziario.

Schema di Stato patrimoniale secondo i principi contabili

Il Principio contabile n. 12 confronta l'art. 2424 del codice civile, avente per oggetto lo schema di Stato patrimoniale, con la rappresentazione dello Stato Patrimoniale medesimo secondo corretti principi contabili.

Gli elementi principali del confronto sono di seguito indicati:

- a) finalità;
- b) forma;
- c) classificazione delle voci secondo gruppi omogenei;
- d) trattamento delle poste rettificative dell'attivo.

Finalità

Secondo questo principio contabile, lo Stato Patrimoniale deve esporre il patrimonio aziendale alla data di riferimento, ovvero la situazione patrimoniale-finanziaria dell'azienda.

Non si ravvisano differenze particolari tra la legislazione civilistica e i principi contabili.

Forma

La forma dello Stato patrimoniale è a *sezioni divise e contrapposte*.

I nomi delle sezioni sono "attività" ("attivo" nella legislazione civilistica) e "passività e patrimonio netto" ("passivo" nella legislazione civilistica).

Non si ravvisano differenze particolari tra la legislazione civilistica e i principi contabili, salvo che per una migliore specificazione – da parte dei principi medesimi – in merito alla sezione "avere" di Stato Patrimoniale, che accoglie non soltanto elementi "passivi" in senso stretto, ma anche le voci di patrimonio netto.

Classificazione delle voci secondo gruppi omogenei

Le attività di Stato patrimoniale, secondo la legislazione civilistica, devono essere raggruppate in base a una logica di "destinazione economica" dei beni.

In altri termini: i beni che sono destinati a permanere nella struttura aziendale per più esercizi rientrano nella classe delle "Immobilizzazioni"; gli altri beni sono classificati, invece, in "Attivo circolante".

Esempio (3)

La società Alfa S.p.a. ha finanziato, nel mese di marzo 2010, la società Beta S.r.l.; il contratto di finanziamento prevedeva, in particolare, un esborso di 120.000 euro in capo alla Alfa, un tasso di interesse fisso del 5% e un rimborso in unica tranche da parte di Beta entro il mese di marzo 2014.

In fase di redazione del bilancio al 31/12/2013, il credito di 120.000 euro deve essere classificato, secondo la legislazione civilistica, come "Immobilizzazione", in quanto è stato "utilizzato" per più esercizi (in base la logica di destinazione economica).

Esempio (4)

La società Alfa S.p.a. ha acquistato, nel mese di gennaio 2010, alcuni titoli obbligazionari, con scadenza al 30/01/2015.

In fase di redazione del bilancio al 31/12/2014, i titoli obbligazionari devono essere classificati, secondo la legislazione civilistica, come "Immobilizzazioni", in quanto sono stati "utilizzati" – in base la loro destinazione economica – per più esercizi.

Il Principio contabile n. 12 richiede, in aggiunta alla regola di destinazione economica, un'ulteriore aggregazione di tutti i valori attivi di Stato patrimoniale, basata sulla loro "attitudine alla liquidità".

In altri termini, ciò che si traduce in liquidità entro un anno dalla data di chiusura dell'esercizio è considerato "attività a breve termine", mentre il resto è "attività a medio-lungo termine"; le rimanenze sono convenzionalmente considerate attività a breve termine.

La disaggregazione secondo il citato criterio finanziario è accolta, dal Legislatore civilistico, soltanto parzialmente, in quanto soltanto per i crediti viene previsto di fornire indicazione delle quote esigibili entro (oltre) l'esercizio successivo.

I principi contabili, pertanto, richiedono la produzione di un'informativa supplementare rispetto a quanto previsto dal Legislatore.

Esempio (5)

Si consideri nuovamente l'esempio (3).

In fase di redazione del bilancio al 31/12/2013, il credito di 120.000 euro (classificato, secondo la legislazione civilistica, come "Immobilizzazione") deve essere indicato come "esigibile entro l'esercizio successivo", in quanto destinato a tradursi in liquidità entro un anno.

Legislatore civilistico e principi contabili forniscono le medesime indicazioni.

Esempio (6)

Si consideri nuovamente l'esempio (4).

In fase di redazione del bilancio al 31/12/2014, i titoli obbligazionari sono classificati, secondo la legislazione civilistica, come "Immobilizzazioni".

Nessuna indicazione deve essere invece fornita, secondo la legislazione civilistica, in merito alla loro attitudine finanziaria, anche se gli stessi si trasformeranno in liquidità entro un anno.

Il Principio contabile n. 12, invece, raccomanda di dare indicazione della liquidità di tutte le voci attive di Stato patrimoniale, ivi compresi – quindi – anche i titoli obbligazionari sopra citati.

Nella Nota Integrativa, pertanto, sarà indicato che gli stessi configurano un'attività a breve termine.

Quanto riferito in merito alle attività di Stato Patrimoniale è, in modo simile, applicabile anche per le passività.

In effetti, la legislazione civilistica impone una prima forma di classificazione (in base alla "natura" della passività, per esempio: debiti nei confronti delle banche, debiti nei confronti dei fornitori, debiti verso l'Erario ecc.), ma richiede la disaggregazione in base alla "attitudine alla liquidità" soltanto per i debiti in senso stretto, e non per le altre passività quali i fondi e i ratei passivi.

Il Principio contabile n. 12, invece, raccomanda anche per tutte le passività l'indicazione della loro esigibilità (se entro ovvero oltre un anno dalla data di chiusura dell'esercizio).

Trattamento delle poste rettificative dell'attivo

Le poste rettificative dell'attivo (in particolare: i fondi ammortamento e i fondi svalutazione dell'attivo) potrebbero essere espone:

- a) direttamente negli schemi di bilancio, che evidenziano separatamente l'importo lordo, l'importo del fondo e l'importo netto;
- b) in Nota Integrativa, con evidenza – negli schemi del bilancio – del solo importo netto.

Mentre per i principi contabili le due impostazioni appaiono sostanzialmente equivalenti, il legislatore civilistico condiziona l'utilizzo *sub a)* ai casi di bilancio in forma abbreviata; per i bilanci non abbreviati, invece, la composizione dei cespiti è demandata alla Nota Integrativa (punto b).

Esempio (7)

La società Alfa S.p.a. al 31 dicembre 2010 è proprietaria di un impianto di produzione con un valore lordo di 12.500 euro e un fondo ammortamento di 5.600 euro.

Qual è la rappresentazione dei valori sopra indicati nel bilancio della società al 31 dicembre 2010?

Sono possibili due impostazioni:

- a) indicazione, direttamente nello schema di bilancio, dei seguenti tre importi: valore lordo (12.500 euro); fondo ammortamento (5.600 euro); valore netto contabile (6.900 euro);
- b) esposizione nello schema di bilancio del solo valore netto contabile (6.900 euro) e disaggregazione in Nota integrativa della sua composizione.

Schema di Conto economico secondo i principi contabili

Il Principio contabile n. 12 confronta l'art. 2425 c.c., avente per oggetto lo schema di Conto economico, con la rappresentazione del Conto economico medesimo secondo corretti principi contabili. Gli elementi principali del confronto sono di seguito indicati:

- a) finalità;
- b) forma ed elementi strutturali;
- c) commento allo schema di Conto economico civilistico in base ai principi contabili.

Finalità

Secondo questo Principio contabile, il Conto economico deve fornire rappresentazione del processo di formazione del risultato di esercizio, mediante una sintesi ed una aggregazione dei componenti positivi e negativi di reddito che si sono manifestati nel corso dell'esercizio medesimo.

L'aggregazione deve consentire la formazione di significativi margini/risultati intermedi, in grado di fare apprezzare le diverse fonti di produzione del reddito della società.

Non si ravvisano differenze particolari tra la legislazione civilistica e i principi contabili.

Forma ed elementi strutturali

La rappresentazione scalare del Conto economico, adottata dal legislatore civilistico, appare adeguata anche nella prospettiva dei principi contabili, secondo i quali – in effetti – la stessa appare come la forma di rappresentazione più idonea in quanto consente di evidenziare aggregati intermedi significativi.

Per il raggruppamento delle voci in categorie omogenee, i principi contabili stabiliscono che la classificazione dei costi operativi può essere effettuata secondo due modalità:

- a) per natura;
- b) per destinazione, delle singole voci.

Nel primo caso (*natura delle voci*), i costi operativi sono divisi in base alla causa economica dell'evento che ha prodotto il costo (per esempio: costo del lavoro, costo per acquisti di materie prime, servizi ecc.).

Nel secondo caso (*destinazione delle voci*), i costi sono suddivisi in base alla finalità economica (per esempio: costo del venduto; spese di vendita; costi amministrativi; costi di ricerca e sviluppo).

In considerazione della maggiore variabilità che deriverebbe ai conti economici, nel caso di applicazione della metodologia *sub b)*, il legislatore civilistico consente invece soltanto il metodo *sub a)*.

Esempio (8)

La società Alfa S.r.l. ha realizzato, nel corso del 2010, i seguenti valori reddituali:

- a) ricavi: 150.000 euro;
- b) costi di produzione: 125.000 euro, di cui 85.000 euro per il personale dipendente, 22.000 euro per servizi (di cui 7.000 euro per costi di ricerca e sviluppo) e 18.000 euro per ammortamenti;
- c) costi amministrativi: 12.000 euro, interamente rappresentati dal personale dipendente;
- d) imposte: 12.500 euro. Il risultato netto dell'esercizio, pertanto, è pari a 500 euro.

*Qual è la rappresentazione di Conto economico secondo la natura delle voci?
Quale la rappresentazione secondo la loro destinazione?*

Il Conto economico secondo la natura delle voci risulterebbe come segue:

Ricavi di vendita	euro 150.000 -
Acquisto servizi	euro 22.000 -
Costo del lavoro	euro 97.000 -
Ammortamenti	<u>euro 18.000 -</u>
Risultato <i>ante</i> imposte	euro 13.000 -
Imposte	<u>euro 12.500 =</u>
Reddito netto	euro 500

Il Conto economico secondo la destinazione delle voci risulterebbe come segue:

Ricavi di vendita	euro 150.000 -
Costi di produzione	euro 118.000 -
Costi ricerca e sviluppo	euro 7.000 -
Costi amministrativi	<u>euro 12.000 -</u>
Risultato <i>ante</i> imposte	euro 13.000 -
Imposte	<u>euro 12.500 =</u>
Reddito netto	euro 500

Nello schema di Conto economico suggerito dai principi contabili, occorre *dare distinzione tra la gestione caratteristica e la gestione accessoria*, ovvero tra la gestione tipica aziendale (la caratteristica, appunto) e la gestione che, per quanto abitualmente realizzata dalla società, non è il *core business* della società stessa.

Dallo schema di Conto economico previsto dal legislatore civilistico non è possibile, invece, desumere la quota di reddito della gestione caratteristica da quella di gestione accessoria.

Esempio (9)

La società Alfa S.r.l. svolge due attività:

- a) attività caratteristica: produzione di barre di ottone;
- b) attività accessoria: locazione di una parte del capannone di proprietà.

È possibile, dato lo schema civilistico di Conto economico, individuare il reddito della gestione accessoria, e separarlo dal reddito di gestione caratteristica?

L'individuazione del reddito in parola non è possibile sulla base delle sole risultanze del Conto economico civilistico, in quanto – a fronte dei ricavi di locazione, individuati nella voce A5 di Conto economico – tutti i costi relativi alla gestione dell'immobile locato sono “confusi” con i costi della gestione caratteristica.

Per esempio, le spese di pulizia dei locali sono contabilizzate nella voce A7, e non viene distinta la quota, relativa alla porzione di fabbricato utilizzata per la produzione, dalla quota della parte di fabbricato data in locazione.

Commento allo schema di Conto economico civilistico in base ai principi contabili

Prima di esaminare gli aggregati e le voci dello schema di Conto economico civilistico, il principio contabile sottolinea due complessità potenziali dello schema medesimo.

Si tratta, in particolare, di quanto segue:

- a) viene data evidenza di un aggregato (il c.d. “Valore della produzione”) che è disomogeneo, in quanto accoglie prezzi di vendita (i ricavi), storni di costo (variazione di alcune rimanenze), ricavi in corso di formazione (nel caso di valutazione dei lavori in corso secondo il criterio della percentuale di completamento);

b) non è possibile individuare il reddito operativo di gestione caratteristica, in quanto – come sopra ricordato – i ricavi e i costi non sono disaggregati (all’interno della gestione ordinaria) tra la gestione caratteristica e quella accessoria.

In seguito, il principio contabile esamina i diversi aggregati del Conto economico, e fornisce alcune indicazioni che sottolineano alcuni aspetti della legislazione civilistica, o che la integrano qualora non completa.

A tale proposito, si evidenzia quanto segue.

I **ricavi delle vendite e delle prestazioni** (voce A1) devono essere indicati al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connessi con le vendite.

Nel caso di categorie di prodotti diverse o di aree geografiche differenti, occorre dare indicazione in Nota integrativa della composizione dei ricavi in base alle suindicate “regole” di disaggregazione.

Esempio (10)

La società Alfa S.r.l. ha realizzato, nel corso del 2010, 130.000 euro di ricavi, a fronte di sconti commerciali complessivamente nella misura del 10%, e pari quindi a 13.000 euro .

I ricavi di cui sopra sono relativi:

- al comparto “X” per 84.000 euro (con sconti commerciali di 10.000 euro);
- al comparto “Y” per 46.000 euro (con sconti commerciali di 3.000 euro).

Qual è la rappresentazione, nel bilancio al 31 dicembre 20X0, delle grandezze sopra indicate?

Nella voce “**A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni**” deve essere indicato l’importo di 117.000 euro, pari alla differenza tra i ricavi lordi e gli sconti commerciali.

In Nota integrativa, occorre dare conto dei due diversi comparti di attività della società; a tale fine, potrebbe essere utilizzata una tavola del genere (dati in euro).

	Comparto X	Comparto Y	Totale
Ricavi lordi	84.000	46.000	130.000
Sconti	<u>10.000</u>	<u>3.000</u>	<u>13.000</u>
<i>Totale</i>	<i>74.000</i>	<i>43.000</i>	<i>117.000</i>

Nelle **variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti** (voce A2) deve essere inserito il saldo algebrico tra il valore delle rimanenze finali e di quelle iniziali, così come per le **variazioni dei lavori in corso su ordinazione** (voce A3); entrambe le classi di beni, infatti, sono collocate nel “Valore della produzione”, e le loro variazioni positive contribuiscono in effetti ad aumentarlo.

Nelle **variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci** (voce B11), invece, deve essere inserito il saldo algebrico tra il valore delle rimanenze iniziali e di quelle finali, in quanto tale classe di beni è collocata nei “Costi della produzione”, e la sua variazione positiva contribuisce in effetti a ridurre i costi di produzione medesimi.

Esempio (11)

La società Alfa S.p.a. presenta le seguenti giacenze di beni (dati in euro).

	Rimanenze iniziali	Rimanenze finali
Prodotti finiti	15.000	8.000
Prodotti in corso di lavorazione	24.000	25.000
Materie prime	15.000	11.000

Quali sono i segni algebrici, nel Conto economico civilistico, delle variazioni delle rimanenze di sopra indicate?

Per i prodotti finiti, la variazione è negativa (-7.000), mentre per i prodotti in corso di lavorazione è positiva ma in misura inferiore (+1.000); pertanto la voce A2) evidenzia una variazione negativa di 6.000 euro.

Per le materie prime, la variazione è negativa per 4.000 euro, e pertanto la voce B11) evidenzia una variazione negativa del medesimo importo.

Gli **incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** (voce A4) accolgono il totale dei costi capitalizzati per la realizzazione interna, nel corso dell'esercizio, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Esempio (12)

La società Alfa S.p.a. ha realizzato internamente, nel corso dell'esercizio 2010, un impianto di produzione, sostenendo i seguenti costi.

	Costo
Materia prima	11.000
Manodopera	12.000
Costi indiretti	<u>3.000</u>
Totale	26.000

Qual è la voce del Conto economico civilistico che accoglie i costi capitalizzati di cui sopra, complessivamente pari a 26.000 euro?

Si tratta della voce A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, che accoglie tutti i costi – a prescindere dalla loro natura – che sono capitalizzati in quanto relativi alla realizzazione interna di un'immobilizzazione.

Le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali possono essere di carattere ordinario, da collocare quindi nella voce A5) **Altri ricavi** (oppure nella voce B14) **Oneri diversi di gestione**), ovvero di carattere straordinario, da inserire nella classe E.

Sono da intendersi di carattere ordinario le plusvalenze/minusvalenze relative alle operazioni di fisiologica sostituzione dei cespiti, mentre tutte le altre cessioni (per esempio: di rami di azienda) sono da intendersi come cessioni straordinarie.

Esempio (13)

La società Alfa S.p.a. ha ceduto, nel corso dell'esercizio 2010:

- a) una scrivania, del costo storico di 900 euro, ammortizzata per 750 euro, al prezzo di 180 euro;
- b) uno dei due rami aziendali in cui opera, realizzando una plusvalenza di 23.000 euro.

Dove sono collocate, nel Conto economico civilistico, le due plusvalenze prima indicate?

La plusvalenza di cui al punto a), pari ad 30 euro, è di carattere ordinario, e va rappresentata nella voce A5, mentre la seconda plusvalenza – di carattere straordinario – deve essere inserita nella classe E, "Proventi ed oneri straordinari".

All'interno della voce A5) Altri ricavi, il Principio Contabile n.12 ricorda che devono essere collocate le sopravvenienze e le insussistenze relative a valori stimati, come per esempio le eccedenze di fondi rischi o fondi spese (vedi esempio 16).

I **costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci** (voce B6) devono essere indicati al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connessi con gli acquisti.

I costi relativi alle “**prestazioni di fare**” derivanti da rapporti contrattuali devono essere allocati, nel Conto economico civilistico, sostanzialmente in una di queste voci:

- a) B7, costi per servizi;
- b) B8, costi per godimento di beni di terzi;
- c) B14, oneri diversi di gestione.

Per quanto la collocazione in una voce piuttosto che in un'altra sia non sempre agevole o immediata, è possibile in ogni caso fornire le seguenti indicazioni:

- i costi relativi ai contratti aventi ad oggetto il godimento di beni materiali o immateriali (per esempio: canoni di locazione; affitti passivi; noleggi e così via) devono essere collocati nella voce B8;
- gli altri costi relativi alle “prestazioni di fare” devono essere in genere collocati nella voce B7 (per esempio: utenze, consulenze, assicurazioni, pubblicità, lavorazioni esterne, provvigioni, e così via), salvo che si tratti di alcune “prestazioni di fare” collegate all'attività accessoria della società (per esempio: le spese relative ad un immobile dato in locazione, quando il *core business* della società è di tipo non immobiliare).

Dall'esame del congiunto disposto della legislazione civilistica e del Principio contabile n.12, emerge che le **svalutazioni** delle attività aziendali possono essere sostanzialmente collocate, alternativamente:

- a) nelle voci relative alla variazione delle rimanenze (A2, A3, B11);
- b) nelle sottovoci c) e d) della voce B10, con riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché ai crediti dell'attivo circolante;
- c) nella sezione D), con riferimento alle rettifiche di valore sulle attività finanziarie.

Esempio (14)

La società Alfa S.r.l. presenta al 31/12/2010, tra gli elementi del proprio attivo, i seguenti beni:

- a) rimanenze di prodotti finiti, per 25.000 euro;
- b) crediti commerciali verso la società Delta, per 15.000 euro;
- c) partecipazione in una società controllata, per 12.300 euro.

Dalle valutazioni di fine anno risulta quanto segue:

- a) le rimanenze di prodotti finiti hanno un valore di mercato di 23.500 euro;
- b) la società Delta è fallita, e dalle indicazioni ricevute dal curatore fallimentare risulta che l'importo recuperabile del proprio credito è pari a 2.000 euro;
- c) la società controllata ha riportato una perdita di esercizio, a seguito della quale il valore recuperabile della partecipazione viene stimato per 11.000 euro.

Dove sono collocate le svalutazioni dei beni sopra indicate?

La svalutazione di cui al punto a), pari a 1.500 euro, è inserita a diretta detrazione della variazione delle rimanenze di cui alla voce A2.

La svalutazione di cui al punto b), pari a 13.000 euro, è inserita nella voce B10d).

La svalutazione di cui al punto c), pari a 1.300 euro, è inserita nella sezione D.

I **componenti reddituali collegati ai fondi** possono essere collocati:

- a) se accantonamenti, nelle voci B12) o B13);
- b) se eccedenze di fondi, nella voce A5).

Esempio (15)

La società Alfa S.r.l. contabilizza 3.500 euro, nel corso del 2010, a titolo di accantonamento per una controversia legale con un cliente.

Nel corso del 2011, la Alfa arriva a un accordo giudiziale con il cliente, ai sensi del quale le parti concordano un risarcimento complessivo di 3.000 euro.

Qual è la rappresentazione di bilancio, per gli esercizi 20X0 e 20X1, dei due accadimenti?

Nel 2010, la società colloca 3.500 euro nella voce B12), accantonamenti per rischi.

Nel 2011, la società colloca 500 euro (pari all'eccedenza del fondo rischi) nella voce A5.

I **proventi ed oneri straordinari (classe E)** accolgono principalmente, secondo il Principio contabile n. 12, le seguenti voci:

- a) plusvalenze o minusvalenze derivanti da operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell'azienda (cessioni di rami aziendali o di parte significativa delle partecipazioni, conferimenti, ristrutturazioni aziendali, altre operazioni che incidono sulla struttura aziendale); a tale riguardo si veda il precedente esempio 13;
- b) plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessioni di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva, commerciale o di servizi e non afferenti la gestione finanziaria;
- c) errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione delle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti;
- d) effetti delle variazioni dei criteri di valutazione (per esempio passaggio dal criterio LIFO al FIFO nella valorizzazione delle rimanenze);
- e) le imposte relative agli esercizi precedenti, come espressamente previsto dal legislatore civilistico.

Dall'esame del congiunto disposto della legislazione civilistica e del Principio contabile n. 12, emerge che le imposte possono essere contabilizzate:

- a) nella voce B14), se imposte indirette o tasse;
- b) nella voce 22, se imposte sul reddito.

Esempio (16)

La società Alfa S.r.l. ha contabilizzato, nel corso del 2010, le seguenti imposte:

- a) IRES per 12.500 euro;
- b) IRAP per 940 euro;
- c) imposta di registro per 168 euro;
- d) TARSU per 935 euro.

Per un totale di imposte dirette, indirette e tasse per 14.543 euro.

Dove sono collocate le svalutazioni dei beni sopra indicate?

Le voci a) e b), per un totale di 13.440 euro, sono collocate nella voce 22, in quanto si tratta (in entrambi i casi) di imposte sul reddito.

Le voci c) e d), per un totale di 1.103 euro, sono collocate nella voce B14, in quanto si tratta – rispettivamente – di un'imposta indiretta e di una tassa.

Nota integrativa secondo la legislazione civilistica e secondo i principi contabili

Il Principio contabile n. 12 presenta un commento al contenuto civilistico della Nota integrativa (cfr. art. 2427 c.c.) e individua, in seguito, alcune ulteriori informazioni richieste – in sede civilistica e per altre disposizioni di legge – da inserire nella Nota medesima.

Tra le informazioni principali commentate, si ricordano le seguenti:

- a) l'art. 2423, 4° comma, del codice civile richiede, nei casi eccezionali di deroga a una disposizione sul bilancio, la motivazione della deroga e l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;
- b) l'art. 2423-bis, 2° comma, del codice civile richiede, in caso di variazioni ai criteri e principi di valutazione adottati (variazioni consentite solo in casi eccezionali), la motivazione della deroga e l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;
- c) l'art. 2423-ter, 2° comma, del codice civile richiede, nel caso in cui si raggruppino le voci negli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico per favorire la chiarezza del bilancio, l'indicazione delle singole voci raggruppate;
- d) l'art. 2423-ter, 5° comma, del codice civile richiede la segnalazione e il commento della non comparabilità delle voci e dell'adattamento o dell'impossibilità di questo, relative all'esercizio precedente;
- e) l'art. 2424, 2° comma, del codice civile richiede, nel caso in cui un elemento dell'attivo o del passivo ricada sotto più voci dello schema, l'annotazione della sua appartenenza anche a voci diverse da quella in cui è iscritto, qualora si necessario ai fini della comprensione e la chiarezza del bilancio;
- f) l'art. 2426, che richiede l'indicazione della motivazione o la semplice evidenziazione degli effetti nella nota integrativa relativamente ai seguenti aspetti:
 - modifiche dei piani di ammortamento;
 - partecipazioni in imprese controllate e collegate considerate immobilizzazioni per le quali la valutazione al costo risulti superiore a quella derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, alla frazione di patrimonio netto della partecipata;
 - iscrizione di un valore di costo della partecipazione superiore a quello derivante dall'applicazione per la prima volta del metodo del patrimonio netto;
 - ammortamento dell'avviamento in un periodo superiore ai cinque anni;
 - differenza apprezzabile tra valutazione delle rimanenze secondo uno dei criteri ammessi dal n. 10 dell'art. 2426, ossia metodo della media ponderata, «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito», e costi correnti delle stesse alla chiusura dell'esercizio;
- g) l'art. 27 del D.lgs. n. 127/91 richiede le ragioni dell'esonero, nei casi previsti dalla legge, dalla predisposizione del bilancio consolidato;
- h) l'art. 2361 del D.lgs. n. 6/03, al secondo comma richiede che la nota integrativa dia specifica informazione dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese nel caso in cui essa comporti una responsabilità illimitata;
- i) l'art. 2497-bis del D.lgs. n. 6/03 al quarto comma richiede la presentazione di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla società cui si riferisce il bilancio;
- j) l'art. 10, legge n. 72/83 e l'art. 11, legge 342/00 (ivi comprese le successive leggi di rivalutazione), che richiedono l'indicazione dei beni rivalutati ancora in patrimonio;
- k) secondo l'art. 2423, 3° comma, del codice civile, si devono fornire informazioni complementari qualora le specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta.